



Comune di Rovereto

O R D I N A N Z A

N. 17 / 2016

Data 04/02/2016

Tipo: Permanente
N° prot. /

Validità: 05/02/2016 - 31/12/2999
prat.: 06.07/000001/2016

OGGETTO: AMMINISTRAZIONE: REGOLAMENTAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO IN VIA TARTAROTTI E IN VIA CARDUCCI A ROVERETO.
--

IL DIRIGENTE SERVIZIO TERRITORIO

Premesse.

Attraverso studi specifici, l'Amministrazione comunale aveva inserito tra gli interventi prioritari in materia di opere pubbliche, nel bilancio 2013, la riqualificazione del primo tratto di via Tartarotti, 130 metri da via Dante a via Carducci. Nel corso dello stesso anno hanno trovato realizzazione e compimento i lavori. Successivamente, in allineamento con i dettami del Piano urbano della mobilità e con le scelte dell'Amministrazione, in data 22 novembre 2013 è stata emessa ordinanza del dirigente del servizio Territorio n. 234 con la quale veniva istituita una zona a traffico limitato su tale tratto di via Tartarotti con senso unico di marcia, solo per gli autorizzati, da via Carducci a via Dante.

Tale provvedimento ha avuto un forte e diffuso dibattito da parte della cittadinanza nelle sue molteplici espressioni (residenti, commercianti, ...). In tal senso è stato oggetto sia di un ricorso ministeriale sia di una petizione popolare sottoscritta da ben 764 cittadini, che nello specifico chiedevano la riapertura alla normale circolazione viabilistica.

Il dibattito è proseguito anche nel corso dell'anno 2015 come testimoniato dalla nota di data 29 settembre 2015 dell'Unione Commercio, Turismo, Servizi, Professioni e piccole medie Imprese di Rovereto, nella quale veniva richiesta la riapertura della via al normale traffico veicolare, adducendo motivazioni di carattere economico. La particolare situazione economica di contrazione dei consumi ha fatto sì che l'istituzione di una zona a traffico limitato venga percepita come un vincolo troppo gravoso sulle attività economiche presenti.

Allo stato attuale, il Piano urbano della mobilità, approvato con delibera del Consiglio comunale 29 aprile 2013 n. 9, contempla peraltro, nei vari scenari temporali, un allargamento progressivo della zona a traffico limitato anche ad altre vie del contesto compreso tra via Dante e via Setaioli. L'Amministrazione comunale, nel rispetto di tale previsione, ritiene opportuna l'estensione della Z.T.L. anche alla restante parte di via Tartarotti, per ulteriori 150 metri da via Carducci a piazza D. Chiesa, e a via Carducci, per

altri 90 metri, trovando una congrua flessibilizzazione rispetto all'orario per supplire e fronteggiare l'attuale difficoltà economica del commercio sopra menzionata. In questo modo, comunque, dall'istituzione della Z.T.L. su 130 metri del 2013 si passerebbe a 370 metri complessivi, triplicando la porzione di centro città da salvaguardare.

Tale provvedimento rientra quindi nel contesto dell'azione riconducibili alle strategie adottate per raggiungere gli obiettivi previsti dal P.U.M., nello specifico l'estensione delle zone a traffico limitato e delle aree pedonali nel centro storico di Rovereto.

Nella seduta di data 27 ottobre 2015 la Giunta comunale ha espresso un orientamento favorevole all'estensione della zona a traffico limitato su tutta la via Tartarotti e su via Carducci, con l'introduzione della limitazione della velocità massima a 30 km/h e dei versi di percorrenza da via Dante verso piazza D. Chiesa, per via Tartarotti, e da via Tartarotti verso piazza N. Sauro, per via Carducci. L'orientamento è stato confermato dalla stessa Giunta nella seduta di data 12 gennaio 2016.

La flessibilità di orario, necessaria per le motivazioni di non incidere ulteriormente sulla situazione economica delle attività ubicate in tale ambito e in quelli contigui, permetterebbe il normale transito viabilistico nella fascia oraria giornaliera dalle ore 8.00 alle ore 20.00 da lunedì a venerdì. Nelle giornate di sabato, di domenica e nei giorni festivi infrasettimanale, nonché durante le ore serali e notturne dei giorni feriali rimarrebbe in vigore la Z.T.L. per garantire migliori condizioni di comfort nei momenti di maggior affluenza pedonale, turistica e di passeggio tra le varie attività commerciali del centro storico. In questo modo verrebbe così valorizzata e garantita la componente turistica, sociale e di vitalità del centro storico permettendo nel contempo la circolazione veicolare ad una velocità consona. Infatti l'istituzione inoltre del limite di 30 km/h permette non solo di calmierare e "tranquillizzare" il traffico con una migliore pacifica convivenza tra autoveicoli, biciclette e pedoni, ma comporta anche una importante continuità con i limiti di velocità attualmente insistenti su via Dante, largo Santa Caterina e via Negrelli.

Il provvedimento risulta inoltre in linea con quanto approvato dal consiglio comunale con deliberazione 12 agosto 2015 n. 51 "*Indirizzi generali di governo e linee programmatiche del sindaco neo eletto Francesco Valduga*" dove si legge "*La rivitalizzazione dei centri storici è un problema che il comune di Rovereto si sta ponendo da molto tempo. E' dato principalmente dalla carenza nella mobilità dovuto al traffico che soffoca e inibisce sia l'abitare che i commerci nei centri. Una storica carenza infrastrutturale quindi, ma anche una scorretta valutazione della forma urbana*" e "*L'obiettivo per rendere vivibili e migliorare i centri storici, ma anche alcune zone densamente popolate, è quello di allargare le zone a traffico limitato o pedonali*".

Premesso inoltre che:

- l'Amministrazione comunale, quindi, vuole proseguire, come dettagliato nelle premesse, nell'ampliamento della zona a traffico limitato come sopra specificato su tutta la via Tartarotti e su via Carducci, con flessibilità di orario;
- la richiesta di cui sopra è stata attentamente istruita e valutata, sia per quanto attiene gli aspetti tecnico-viabilistici, sia per quanto concerne quelli procedurali, dal personale addetto (funzionari del servizio Territorio e/o agenti del servizio Polizia locale);
- dall'istruttoria condotta non sono emersi elementi ostativi per l'accoglimento della richiesta formulata e meglio identificata nell'ambito dell'oggetto della presente ordinanza dirigenziale;
- si ritiene pertanto indispensabile aderire a quanto richiesto per tutelare l'incolumità dei passanti e degli addetti ai lavori, anche nella logica di consentire il perseguimento del superiore interesse pubblico, che nella fattispecie trova anche concretizzazione nella sollecita esecuzione dell'intervento prospettato;

IL DIRIGENTE

- premesso quanto sopra;
- visti gli artt. 6 e 7 del “Nuovo Codice della Strada” approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285;
- visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495;
- visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 ed entrato in vigore il 26 giugno 2009;
- vista la deliberazione n. 18 di data 5 marzo 2015 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione del Comune per l'esercizio 2015, il bilancio triennale 2015-17 e la relazione previsionale e programmatica;
- vista la deliberazione n. 42 di data 10 marzo 2015 con la quale la Giunta Municipale ha approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2015 - parte finanziaria e schede investimenti" con il quale vengono affidate le risorse finanziarie ai Dirigenti stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati alla competenza della Giunta comunale;
- accertato che la presente ordinanza ricade nell'ambito delle competenze del dirigente servizio Territorio;
- vista la delega di data 29 gennaio 2016 prot. 5780 relativa alle competenze di natura dirigenziale;
- fatti salvi i diritti di terzi;

ORDINA

1. l'istituzione di una zona a traffico limitato su via Tartarotti e su via Carducci a Rovereto, ad eccezione della fascia oraria 8.00 – 20.00 dal lunedì al venerdì, qualora non siano giorni festivi infrasettimanali, nella quale è ammessa la normale circolazione veicolare;
2. l'istituzione del limite massimo di velocità a 30 km/h su via Tartarotti e su via Carducci a Rovereto;
3. l'istituzione del senso unico su via Tartarotti con direzione di marcia da via Dante a piazza D. Chiesa e l'istituzione del senso unico su via Carducci con direzione di marcia da via Tartarotti a piazza N. Sauro;
4. ci consentire a tutti i veicoli che effettuano operazioni di carico e scarico in via Tartarotti di usufruire per un tempo massimo di 20 minuti, nella fascia oraria giornaliera dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni lavorativi, della piazzola ad uopo predisposta ed individuata.
5. di istituire il divieto di sosta, con rimozione coatta, su entrambi i lati di via Tartarotti, negli spazi esterni a quelli appositamente predisposti con segnaletica stradale;
6. nella zona a traffico limitato di cui al punto 1 il transito è consentito alle categorie di veicoli di seguito indicate, per le quali è istituito un senso unico con direzione da via Dante a piazza D. Chiesa, per via Tartarotti, e da via Tartarotti verso piazza N. Sauro, per via Carducci, esclusivamente per accedere alle abitazioni o alle attività commerciali e professionali ubicate all'interno della zona, in stretta relazione al servizio da espletare:
 - 6.1 veicoli adibiti al trasporto merci, quali risultanti dalla relativa carta di circolazione, per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico di cose, utilizzando l'apposita piazzola ad uopo predisposta, secondo gli orari di seguito indicati, avendo comunque cura di non creare intralcio al traffico veicolare e pedonale:

- mattino dalle ore 07.30 alle ore 10.00
- pomeriggio dalle ore 13.30 alle ore 16.00

Ai soli veicoli adibiti al trasporto di prodotti alimentari non confezionati è consentito accedere alla zona a traffico limitato, anche fuori dei periodi sopra indicati;

6.2 veicoli adibiti al trasporto pubblico;

6.3 velocipedi;

6.4 veicoli adibiti alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, ai veicoli di proprietà dell'Amministrazione comunale, della Trentino Servizi, dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, ai veicoli adibiti a servizio postale, purché identificabili a mezzo del logotipo dell'azienda stampato sui veicoli o quali risultanti dall'intestatario della Carta di circolazione, esclusivamente per le effettive esigenze di servizio da espletarsi all'interno della zona a traffico limitato;

6.5 taxi ed autovetture a noleggio di rimessa con conducente, solo per motivi di servizio pubblico;

6.6 tutti i veicoli delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, di soccorso, degli istituti di vigilanza privata inequivocabilmente riconoscibili come tali, veicoli attrezzati per il trasporto di valori, per le effettive esigenze di servizio da espletarsi all'interno della zona a traffico limitato;

6.7 veicoli provvisti di contrassegno per persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, solo per le effettive necessità all'interno della zona a traffico limitato;

6.8 veicoli a disposizione dei medici in visita domiciliare e del personale esercente la professione sanitaria e veterinaria, purché muniti degli appositi contrassegni speciali rilasciati dal Comando di polizia locale e esclusivamente per le effettive esigenze di servizio da espletarsi all'interno della zona a traffico limitato;

6.9 veicoli dotati di attrezzatura pesante e/o ingombrante per l'espletamento di attività artigianali nella fascia oraria dalle ore 07.00 alle 15.00, previa esposizione in modo ben visibile di apposita autorizzazione rilasciata dal Comando di polizia locale di Rovereto e Valli del Leno, con l'indicazione, a cura dell'interessato, del tipo e della natura dell'intervento nonché del luogo dove esso avviene. L'accesso straordinario per riparazioni urgenti sarà consentito, al di fuori della fascia oraria indicata, solo previa autorizzazione temporanea rilasciata dal Comando di Polizia Locale;

6.10 veicoli impiegati in attività di cantiere e di trasporto di cose ad uso dell'attività medesima nella fascia oraria dalle ore 07.00 alle ore 19.00, previa esposizione in modo ben visibile della copia della concessione o autorizzazione edilizia;

ai veicoli su indicati la sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico, con la prescrizione di non intralciare il traffico veicolare e pedonale.

7. è inoltre consentito l'accesso ai veicoli appartenenti od in documentato uso esclusivo dei soggetti sotto elencati purché muniti dell'apposito contrassegno rilasciato dal Comando polizia locale. A detti veicoli è consentita la sosta operativa per carico e scarico in prossimità dell'abitazione, senza intralciare la circolazione di veicoli e persone, nei limiti di tempo strettamente necessari ad eseguire le operazioni e comunque per un tempo non superiore a venti minuti, da documentare con l'indicazione in modo ben visibile dell'ora d'arrivo:

a) ai residenti anagrafici e domiciliati nelle Z.T.L. che non hanno disponibilità di posto auto su spazio privato all'interno della Z.T.L., sarà rilasciato un unico contrassegno per nucleo familiare anche con l'indicazione di più targhe;

b) ai residenti anagrafici e domiciliati nelle Z.T.L. che hanno disponibilità di posto auto su spazio privato all'interno della Z.T.L., sarà rilasciato un contrassegno per ogni veicolo posseduto per cui dimostri di avere disponibilità di un posto auto su spazio privato; qualora il numero di veicoli in proprietà od in uso sia superiore alla

disponibilità degli spazi sosta privati, sarà rilasciato un unico ulteriore contrassegno anche con l'indicazione di più targhe;

c) ai soggetti non residenti all'interno delle Z.T.L. ma che ivi dispongono di spazi privati per la sosta; in tal caso la sosta sarà consentita unicamente negli spazi privati;

d) agli esercenti attività commerciali, terziarie e artigianali aventi sede nella zona a traffico limitato sarà rilasciato un unico contrassegno, salvo che il richiedente non si trovi nelle condizioni previste alla lettera c);

e) ai soggetti incaricati di effettuare servizi giornalistici o radiotelevisivi o per il trasporto e la consegna di giornali;

f) ai soggetti che prestano assistenza a persone anziane residenti o domiciliate all'interno della Z.T.L. che non risultano titolari di autorizzazione. La qualità di "soggetto che presta assistenza" dovrà essere autocertificata dalla persona residente o domiciliata;

g) ai proprietari d'immobili siti all'interno della zona a traffico limitato saranno rilasciati dal Comando polizia locale permessi giornalieri o temporanei secondo le singole esigenze debitamente motivate;

Ai soggetti residenti nelle zone a traffico limitato è consentito l'accesso con ciclomotori e motocicli anche se sprovvisti del contrassegno, purché all'atto del controllo sia dimostrata l'effettiva residenza anagrafica.

8. Il Comando della polizia locale è incaricato del rilascio dei contrassegni secondo i criteri stabiliti dalla presente ordinanza.

9. Gli stessi hanno durata triennale e devono essere esposti in modo visibile quando si transita all'interno delle zone a traffico limitato o nelle soste autorizzate; è vietato l'uso di fotocopie o di riproduzioni. Gli interessati al rilascio del contrassegno devono presentare richiesta redatta su apposito modulo predisposto dal Comando di Polizia Locale. Il contrassegno sarà rilasciato dopo la verifica dei requisiti previsti. Il Comando Polizia Locale è autorizzato al rilascio di permessi temporanei al transito ed eventualmente alla sosta per esigenze particolari adeguatamente motivate e non contemplate nelle disposizioni della presente ordinanza.

PRECISA/AVVERTE CHE

- sono da intendersi abrogate tutte le disposizioni contenute nelle ordinanze precedenti ed in contrasto con il presente provvedimento;
- saranno vietate le svolte, dalle strade limitrofe, non conformi alle disposizioni del presente provvedimento;
- gli agenti del servizio Polizia locale sono incaricati di curare l'applicazione e l'osservanza della presente ordinanza;
- la presente ordinanza entrerà in vigore con l'installazione della prescritta segnaletica stradale che dovrà essere posta in opera a cura delle maestranze del cantiere comunale;
- contro gli inadempienti si provvederà secondo quanto previsto dal "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285;
- avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo comunale, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a norma dell'art 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada e con gli effetti e le procedure di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- avverso il presente provvedimento inoltre, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e ss.mm., è ammesso ricorso giurisprudenziale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

- il responsabile del presente provvedimento è il sig. Luigi Campostrini.

IL RESPONSABILE DELEGATO
DELL'UFFICIO TRAFFICO E TRASPORTI
ANDREA LARCHER